

## **TI\_GERICHTE 16.1995.45 vom 8. Mai 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-05-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.1995.45](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1995.45)

FR: TI\_GERICHTE 16.1995.45 du 8 mai 1995

IT: TI\_GERICHTE 16.1995.45 del 8 maggio 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.05.1995  
16.1995.45

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00045 Lugano 8 maggio 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 22 febbraio 1995 presentato dalla \_\_\_\_\_ contro la sentenza 15 febbraio 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 dicembre 1994 nei confronti di \_\_\_\_\_ rappr. da \_\_\_\_\_ con la quale si chiedeva il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta al PE no. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 5 dicembre 1994 la ditta \_\_\_\_\_ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da \_\_\_\_\_ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 1'921.- oltre accessori, importo corrispondente al costo di un'asciugatrice Miele T 457 e di una spina acquistate dal convenuto rispettivamente il 3 gennaio 1994 (doc. A) e il 5 gennaio 1994 (doc. B). All'udienza indetta per il contraddittorio l'escusso si è opposto alla pretesa avversaria osservando che l'asciugatrice fornitagli presentava difetti tali da renderla inutilizzabile, tant'è che la stessa è stata restituita e ripresa dalla ditta venditrice. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione ritenendo comprovata l'eccezione di inadempimento del contratto sollevata dall'escusso. 3. Con il presente tempestivo ricorso la \_\_\_\_\_ insorge contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver fatto propria la tesi del convenuto secondo la quale i difetti riscontrati all'asciugatrice sarebbero da addebitare alla venditrice mentre, a suo dire, la causa del mancato funzionamento dell'apparecchio sarebbe da ricercare nel fatto per l'acquirente di aver fatto effettuare l'allacciamento dell'apparecchio di sua iniziativa anziché affidare il lavoro ad un tecnico della ditta venditrice come da questa proposto. Con osservazioni 15 marzo 1995 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame facendo valere l'arbitrio nella valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente

insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile ( Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3) 5. Secondo l'art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. In quest'ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro ad una determinata persona, essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti ( Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre , Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 6; Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, 151-152). 6. Nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito ( Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA). Il titolo di credito sul quale si basa l'esecuzione che ci occupa è il contratto di compravendita sottoscritto dalle parti il 3 gennaio 1994 e avente per oggetto un'asciugatrice Miele del valore di fr. 1'900.- (doc. A), contratto che per costante giurisprudenza costituisce riconoscimento di debito per il prezzo di vendita pattuito ( Panchaud/Caprez , op.cit., § 71). 7. Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il debitore può sollevare eccezioni che invalidano il riconoscimento di debito. Trattandosi di un contratto, tra i mezzi di difesa dell'escusso sono comprese le eccezioni atte a rendere verosimili l'inadempimento o il parziale adempimento del contratto ( Gilliéron , op. cit., p.152) oppure la nullità dell'impegno assunto ( JdT 1974 II 87, 1978 II 93-94; CCC 29 settembre 1992 in re T.L.S.Ltd/F.). Nella concreta fattispecie è incontestato dalle parti che l'asciugatrice oggetto del contratto di compravendita presentava dei difetti. Controversa è invece la natura e conseguentemente la responsabilità per tali difetti, a sapere se questi sono da addebitare al venditore o a un intervento dell'acquirente. Trattandosi di una procedura sommaria di rigetto provvisorio dell'opposizione questa questione non deve essere ulteriormente approfondita ritenuto in ogni caso che l'escusso, come correttamente concluso dal pretore, ha reso verosimile l'eccezione di inadempimento del contratto. Ciò basta a rendere verosimile l'inefficacia del contratto di compravendita e quindi l'inesigibilità dell'obbligazione assunta dal contraente nei confronti della \_\_\_\_\_. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 147 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: 1. Il ricorso 22 febbraio 1995 \_\_\_\_\_ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 50.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria